



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Referendario (relatore)
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario
Chiara GRASSI	Referendario

nella Camera di consiglio del 4 ottobre 2023, in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2021 del **Comune di Lettopalena (CH)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l’articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il *“Regolamento concernente l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”* approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 4 novembre 2022, n. 10/SEZAUT/2022/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l’attuazione dell’art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2021;

viste la deliberazione n. 231/2022/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha fissato i termini per l’invio delle relazioni-questionario inerenti al rendiconto 2021 al 12 dicembre 2022;

vista la deliberazione del 26 gennaio 2023, n. 13/2023/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha approvato la programmazione delle attività di controllo per l’anno 2023;

vista la ripartizione fra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, definita con decreti presidenziali 1° febbraio 2023, n. 1, 6 febbraio 2023, n. 2 e 1° marzo 2023, n. 3;

vista l’ordinanza del 2 ottobre 2023, n. 39/2023, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Referendario Bruno Lomazzi;

FATTO

La Sezione, nell’ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario e la relazione sul rendiconto 2021 del Comune di Lettopalena (330 abitanti), acquisiti mediante i sistemi applicativi Con.Te. e LimeFit, nonché la ulteriore documentazione contabile ed extracontabile disponibile in atti.

Al riguardo, l’Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo al risultato di amministrazione, agli equilibri, alla gestione della liquidità, all'andamento dei residui e all'esposizione debitoria.

Sono stati inoltre verificati i rapporti con gli organismi partecipati in ragione degli adempimenti e obblighi previsti dal legislatore e dei rilevanti riflessi finanziari che possono avere sul bilancio dell'Ente, anche nella prospettiva di consolidamento dei conti. Tutti questi aspetti, infatti, nell'organica complessa interazione fra attività gestionali e contabilità generale devono garantirne, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria.

DIRITTO

1. Quadro normativo di riferimento.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La Sezione delle Autonomie di questa Corte, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, commi 166 e 167, della l. n. 266 del 2005, come modificato dal d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, con apposite "linee guida", ha affermato che le Sezioni di controllo accertano "mediante specifiche pronunce" il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, il rispetto dei principi di sana gestione finanziaria e la presenza di gravi irregolarità contabili potenzialmente suscettibili di pregiudicare, anche prospetticamente, gli equilibri economico-finanziari dell'ente. Oggetto del giudizio è, dunque, il "bene pubblico" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-bis del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può inoltre disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a

segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

Stante la natura del controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità finanziaria-contabile (cfr. Corte cost. sent. n. 39/2014), alla deliberazione adottata dalla Sezione regionale di controllo deve far seguito idonea presa d'atto del Consiglio comunale.

2. Equilibri di bilancio.

Il rendiconto relativo all'esercizio 2021 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 26 maggio 2022, oltre i termini prefissati dal legislatore.

Al riguardo, si ricorda che l'approvazione del rendiconto entro i termini di legge costituisce un adempimento di assoluta rilevanza nella gestione amministrativa e contabile dell'Ente. Il ritardo con cui si approva il rendiconto costituisce sintomo di difficoltà dell'ente locale ad applicare correttamente la normativa e i principi contabili che disciplinano la materia di riferimento. In particolare, in merito alle conseguenze *ex lege* derivanti dalla tardiva approvazione del rendiconto, si rimanda alla deliberazione n. 26/2022 della Sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna.

Relativamente alla verifica degli equilibri, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 162 del Tuel, l'articolo 1, comma 820 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, prevede che *"a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"*. Detti enti, ai sensi del comma 821 del medesimo articolo 1, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; l'informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del d.lgs. n. 118 del 2011. L'equilibrio finanziario di competenza deve essere garantito non soltanto in sede di previsione, ma anche in sede di rendiconto; ne deriva che, a consuntivo, rileva non soltanto il risultato di amministrazione conseguito dall'Ente, quale sintesi complessiva della gestione finanziaria annuale, ma anche il risultato della gestione di competenza dell'esercizio considerato, che deve essere tale da assicurare la copertura delle spese con le risorse disponibili.

Con riferimento al rendiconto 2021, il decreto 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i 3 saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero:

- W1 Risultato di competenza
- W2 Equilibrio di bilancio
- W3 Equilibrio complessivo

Tali valori W1, W2 e W3, sono la somma tra le componenti di parte corrente (O1, O2 e O3) e quelle di parte capitale (Z1, Z2 e Z3).

La verifica degli equilibri individuati dal citato decreto viene rappresentata per l'esercizio 2021 nella tabella che segue.

Equilibrio complessivo. Esercizio 2021

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)	134.596,20	- 26.005,82	108.590,38
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio (-)		-	-
Risorse vincolate nel bilancio (-)	8.105,66	-	8.105,66
Equilibrio di Bilancio W2 (O2 + Z2)	126.490,54	- 26.005,82	100.484,72
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	-8.449,63	-	-8.449,63
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	134.940,17	- 26.005,82	108.934,35

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP.

Il prospetto illustra l'equilibrio complessivo che tiene conto anche degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce. Dai dati esposti in tabella, si evince che l'Ente, presenta un risultato di competenza positivo 108.590,38 euro (W1), derivante dalla somma algebrica tra il saldo di parte corrente pari a euro 134.596,20 (O1) e quello di parte capitale pari a euro -26.005,82 (Z1).

Il risultato di parte corrente (O1) dell'esercizio (euro 134.596,20) deriva dal saldo positivo tra entrate e spese correnti, unitamente alla quota di rimborso dei mutui.

L'equilibrio complessivo di parte corrente, che risulta pari a euro 134.940,17 (O3), è il risultato della somma algebrica tra l'equilibrio di bilancio di parte corrente pari a euro 126.490,54 (O2) e la variazione degli accantonamenti di parte corrente compiuta in sede di rendiconto (-8.449,63).

Considerando anche i risultati della gestione di parte capitale (Z2 e Z3 pari, entrambi, ad euro - 26.005,82) si determinano i seguenti saldi finali: W2 Equilibrio di bilancio pari ad euro 100.484,72; W3 Equilibrio complessivo euro 108.934,35.

I principi di sana e corretta gestione impongono all'ente locale di commisurare costantemente le spese correnti alle risorse disponibili derivanti dalle entrate correnti, ossia dalle entrate

tributarie, dai trasferimenti dallo Stato e da altri Enti e dalle entrate extratributarie. In relazione a questa esigenza, l'articolo 162, comma 6, del Tuel, stabilisce che la gestione corrente deve essere in equilibrio e non possa avere altra forma di finanziamento, salvo eccezioni previste dalla legge.

Nell'esercizio di riferimento è stata rispettata la previsione di cui all'art. 1, comma 821 della L. 145 del 2018, in quanto, il Comune ha conseguito un risultato di competenza dell'esercizio positivo, tale per cui si può considerare in equilibrio finanziario.

La Sezione ricorda che garantire un equilibrio economico veritiero e durevole fra le entrate e le spese di parte corrente del bilancio è, oltre che adempimento discendente dal dettato costituzionale contenuto nell'articolo 81 Cost., elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria degli enti locali.

3. Risultato di amministrazione e sua composizione.

Il risultato di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e ridotto dei residui passivi. Tale risultato va diminuito delle risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato suddiviso in spesa di parte corrente e spesa in conto capitale.

L'importo del suddetto risultato è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. Di seguito si riporta la tabella sul risultato di amministrazione e quella relativa alla sua composizione, per l'anno in esame.

	Gestione 2021		
	residui	competenza	totale
Fondo cassa all' 1/1			486.634,54
Riscossioni	1.140.043,29	2.351.075,14	3.491.118,43
Pagamenti	1.269.181,29	2.014.684,34	3.283.865,63
saldo di cassa al 31/12			693.887,34
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate			-
Fondo cassa al 31/12			693.887,34
Residui attivi	1.384.797,22	1.072.749,86	2.457.547,08
Residui passivi	1.334.063,94	1.404.895,72	2.738.959,66
FPV spesa corrente			0,00
FPV spesa conto capitale			0,00
Risultato di amministrazione al 31/12			412.474,76

Fonte: Elaborazione della Sezione sui dati estrapolati da BDAP.

Il Fondo pluriennale vincolato, generato dalla gestione 2021, è pari ad euro zero.

L'Organo di revisione ha verificato che "La re-imputazione degli impegni, secondo il criterio dell'esigibilità, coperti dal FPV determinato alla data del 1° gennaio 2021, è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa".

Si ricorda che la corretta determinazione del fondo pluriennale vincolato riveste una notevole importanza nei nuovi principi contabili, in quanto si tratta di un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. A tal proposito si richiama quanto disposto dal principio contabile n. 5.3.1, secondo cui: *"le spese di investimento sono impegnate negli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell'investimento, sulla base del relativo cronoprogramma. Anche per le spese di investimento che non richiedono la definizione di un cronoprogramma, l'imputazione agli esercizi della spesa riguardante la realizzazione dell'investimento è effettuata nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata, ossia in considerazione dell'esigibilità della spesa. È in ogni caso auspicabile che l'ente rediga sempre un cronoprogramma della spesa di investimento da realizzare"*.

Il risultato di amministrazione al netto delle somme accantonate e vincolate presenta la seguente evoluzione:

Composizione risultato di amministrazione

	2019	2020	2021
Risultato di amministrazione	352.551,96	416.941,38	412.474,76
Accantonamenti	54.579,11	58.540,75	50.091,12
Vincoli	-	10.978,31	19.083,97
Parte destinata agli investimenti	-	-	-
Risultato di amministrazione parte disponibile	297.972,85	347.422,32	343.299,67

Fonte: Elaborazione della Sezione sulla Relazione dell'Organo di revisione.

La parte accantonata risulta così ripartita:

	2021
FCDE	38.991,12
Fondo anticipazioni di liquidità (FAL)	-
Fondo perdite società partecipate	-
Fondo contenzioso	1.000
Altri accantonamenti	10.100
Totale	50.091,12

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

L'Organo di revisione, nella propria Relazione ha evidenziato che è stato costituito un fondo per indennità di fine mandato per un importo pari ad euro 10.100,00.

Relativamente alle modalità di calcolo del FCDE per l'esercizio in analisi, l'Organo di revisione *"ha verificato la regolarità della metodologia di calcolo"*. Nell'esercizio 2021, l'importo del FCDE (38.991,12) corrisponde al 4,56 per cento del totale dei residui attivi presenti sui Titoli 1 e 3. In particolare, dall'analisi del prospetto contabile *"All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità"* trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche - BDAP, concernente la composizione dell'accantonamento al fondo nel rendiconto 2021, si evidenzia che nel Titolo 1 l'importo

accantonato (euro 28.569,43) è pari al 39,23 per cento dei residui mantenuti (euro 72.828,96), di cui euro 35.530,95 relativi alla competenza ed euro 37.298,01 relativi ad esercizi precedenti. Nel Titolo 3 l'importo accantonato (10.421,69) è pari all' 1,33 per cento dei residui mantenuti (euro 782.901,04 di cui euro 769.797,41 relativi alla competenza ed euro 13.103,63 relativi ad esercizi precedenti).

L'Ente, nell'esercizio 2021, ha registrato un grado di riscossione nella gestione di competenza dei Titoli 1 e 3 rispettivamente pari all' 86,37 per cento e al 59,77 per cento, ed una capacità di riscossione in conto residui per i medesimi titoli, rispettivamente pari al 34,61 per cento ed al 91,95 per cento. I valori iscritti sui Titoli 1 e 3 rappresentano il 34,82 per cento del complesso dei residui.

La percentuale di riscossione dei crediti residui dei Titoli 1 e 3 costituisce un indicatore finanziario di particolare rilevanza non solo per le risorse che il Comune riesce ad incassare grazie all'adozione di iniziative finalizzate al contrasto dell'evasione tributaria ed extra-tributaria, ma anche in ragione del calcolo del FCDE, direttamente collegato alla percentuale di mancata riscossione dei crediti residui su base quinquennale. Bassi tassi di riscossione determinano, pertanto, la necessità di un rilevante accantonamento al FCDE in sede di rendiconto e il conseguente "congelamento" di risorse da destinare - sostanzialmente - alla copertura del rischio evasione.

Relativamente alle risorse per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19, a seguito di richiesta di chiarimenti, l'Ente ha inoltrato, con nota prot. n. 10986 del 31 luglio 2023, acquisita agli atti in pari data al prot. n. 3029, il seguente prospetto riepilogativo:

Fondi Covid-19

Fondi COVID giacenti all' 1.1.2021	10.978,31
Nuova erogazione nel corso del 2021	40.790,00
Utilizzo fondi erogati nel 2021	32.684,34
Fondi 2021 non utilizzati	8.105,66
Totale fondi vincolati al 31.12.2021	19.083,98

Fonte: nota di riscontro dell'Ente prot. n. 10986 del 31 luglio 2023

Il Comune specifica, altresì che per mero errore materiale il capitolo è stato denominato "*Messa in sicurezza strade piccoli comuni*".

In merito ai fondi Covid assegnati con vincolo di destinazione e non utilizzati nell'esercizio 2020 e 2021 si rammenta che, ai sensi dell'art. 1, comma 823 della legge n. 178 del 2020, essi devono essere inseriti nella parte vincolata del risultato di amministrazione per il loro eventuale utilizzo, mantenendo la destinazione originaria, nell'esercizio 2021. Da ultimo, l'articolo 13 del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, ha previsto che le risorse assegnate a valere sul

Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, di cui all'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 e successivi rifinanziamenti, nonché le risorse assegnate come ristori specifici di spesa per il biennio 2020 e 2021, possono essere utilizzate dagli enti anche nell'anno 2022. Al riguardo, si ricorda che tali risorse si considerano utilizzate, ai fini della certificazione di cui al comma 3, del predetto articolo 13, del d.l. n. 4 del 2022, se impegnate entro il 31.12.2022 nel rispetto dei principi contabili vigenti, ovvero se a valere sulle stesse sia stato costituito, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, il fondo pluriennale vincolato di spesa (corrente e/o in c/capitale).

Tanto rappresentato, la Sezione ricorda come l'adeguata quantificazione dei fondi vincolati ed accantonati sia funzionale alla corretta determinazione del risultato di amministrazione disponibile e fondamentale per preservare la gestione da potenziali squilibri di competenza e di cassa. Si richiama, pertanto, l'attenzione dell'Organo di revisione sulla necessità di una verifica puntuale dei suddetti fondi, in ossequio alle disposizioni di legge e nel rispetto del principio della prudenza.

4. Gestione della liquidità

In base alle informazioni fornite dall'Ente a seguito della richiesta di chiarimenti, la situazione del fondo di cassa risulta essere come di seguito rappresentata.

	2019	2020	2021
Fondo di cassa al 31.12.	183.933,15	486.634,54	693.887,34
Cassa vincolata	91.358,19	135.381,26	139.260,71

Fonte: nota di riscontro dell'Ente prot. n. 10986 del 31 luglio 2023

A fronte di un fondo di cassa al 31 dicembre 2021 pari a euro 693.887,34 risulta una cassa vincolata di euro 139.260,71.

Si osserva che la cassa vincolata si determina come differenza fra i residui attivi riguardanti entrate vincolate al 31 dicembre di ogni anno e la somma del fondo pluriennale vincolato con i residui passivi relativi a capitoli vincolati; le entrate vincolate sono, peraltro, solo quelle rientranti - come pure sottolineato dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 31/2015 - nella tipologia di cui all'art. 180, comma 3, lett. d) del Tuel (es. somme vincolate derivanti da trasferimenti da Stato, Regione, Ue, amministrazioni pubbliche, le entrate e spese vincolate ex lege come le sanzioni per violazioni al codice della strada, per la quota del 50%, le somme da alienazioni, per la quota del 10%, ecc.).

A tale proposito, questa Sezione ribadisce che la quantificazione del fondo di cassa vincolata è un adempimento estremamente importante per garantire, in ogni momento, il pagamento delle spese vincolate di cui si è già avuto il correlato incasso. Pertanto, si raccomanda all'Ente

il monitoraggio della cassa vincolata sia in termini di quantificazione che di eventuale reintegro della quota utilizzata per spese di carattere generale.

5. Analisi dei residui

In riferimento all'analisi della gestione dei residui, l'Organo di revisione ha precisato che *"l'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2021 come previsto dall'art. 228 del TUEL con atto G.C. n 17 del 20/04/2022 munito del parere dell'Organo di revisione."*

Per quanto concerne la gestione dei residui attivi e passivi per l'esercizio 2021, nella tabella successiva viene evidenziata la composizione distinta per anno di provenienza.

Residui attivi e passivi detenuti al 31/12/2021

RESIDUI	2016 ed esercizi precedenti	2017	2018	2019	2020	2021	Totale
ATTIVI							
Titolo 1	10.764,32	5.111,91	2.659,90	14.330,85	4.431,03	35.530,95	72.828,96
Titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	5.770,43	9.481,10	15.251,53
Titolo 3	0,00	9.378,24	0,00	0,00	3.725,39	769.797,41	782.901,04
Titolo 4	25.347,00	0,00	0,00	1.045.488,43	240.769,95	257.650,40	1.569.255,78
Titolo 9	8.162,82	136,51	0,00	1.249,96	7.470,48	290,00	17.309,77
Totale attivi	44.274,14	14.626,66	2.659,90	1.061.069,24	262.167,28	1.072.749,86	2.457.547,08
PASSIVI							
Titolo 1	20.310,00	273,02	7.396,96	712,16	6.406,68	464.862,73	499.961,55
Titolo 2	0,00	1.748,68	50.000,00	926.048,29	315.501,37	640.654,38	1.933.952,72
Titolo 7	3.303,47	576,55	848,00	0,00	938,76	299.378,61	305.045,39
Totale passivi	23.613,47	2.598,25	58.244,96	926.760,45	322.846,81	1.404.895,72	2.738.959,66

Fonte: Relazione sulla gestione 2021

Si rileva la conservazione, al Titolo 4 dell'entrata (*Entrate in conto capitale*), di residui, provenienti per euro 1.311.605,38 da esercizi precedenti e per la restante parte in conto competenza, per complessivi euro 1.569.255,78, ed al Titolo 2 delle spese (*Spese in conto capitale*), di residui, provenienti per euro 1.293.298,34 da esercizi precedenti e per la restante parte in conto competenza, per complessivi euro 1.933.952,72.

In argomento, dall'allegato denominato *"Elenco dei residui passivi - Esercizio 2021"* si ricava come la quasi totalità dei succitati residui passivi sia ascrivibile al Titolo II - *"Spese in conto capitale"* e per i residui attivi al Titolo IV - *"Entrate in conto capitale"*, come agevolmente riscontrabile nella tabella di seguito riportata.

Ripartizione per tipologia e capitoli residui al 31/12/2021

Titolo	Capitolo	Descrizione del capitolo	RESIDUO
--------	----------	--------------------------	---------

Titolo IV "Entrate in conto capitale"	459	Alienazione beni immobili	25.347,00
Titolo IV "Entrate in conto capitale"	465	Consolidamento centro abitato - via Benedetto Croce	45.000,00
Titolo IV "Entrate in conto capitale"	468	Contributo per adeguamento sismico sede municipio (u.2507)	92.488,43
Titolo IV "Entrate in conto capitale"	469	Interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile	100.000,00
Titolo IV "Entrate in conto capitale"	475	Intervento di completamento del consolidamento ponte aventi. Intervento di completamento del consolidamento strada comune	25.000,00
Titolo IV "Entrate in conto capitale"	499	L.r. 40/2017 - finanziamento regionale realizzazione parco urbano	40.000,00
Titolo IV "Entrate in conto capitale"	500	Dpcm 27.02.2019 danni eccezionali eventi gennaio 2017 piano investimenti	122.500,00
Titolo IV "Entrate in conto capitale"	501	Contributo stato per lavori consolidamento e risanamento idrogeologico centro abitato (u.2503/5)	1.067.132,75
Titolo IV "Entrate in conto capitale"	503	Messa in sicurezza strade piccoli comuni Cipe 14/2019	1.137,20
Titolo IV "Entrate in conto capitale"	504	Finanziamento per condizione limite emergenza dgr 508/2017	3.000,00
Titolo IV "Entrate in conto capitale"	505	Messa in sicurezza decreto 29.01.2021	40.650,40
Titolo IV "Entrate in conto capitale"	557	Contributi per la sicurezza e la prevenzione dal coronavirus nelle aree montane	7.000,00
Titolo II "Spese in conto capitale"	190	L.r. 40/2017 - realizzazione parco urbano	46.902,80
Titolo II "Spese in conto capitale"	198	Progetto videosorveglianza in rete	53.100,00
Titolo II "Spese in conto capitale"	2510	Messa in sicurezza strade piccoli comuni aree interne	1.122,00
Titolo II "Spese in conto capitale"	2511	Finanziamento condizione limite per emergenza dgr 508/2017	3.000,00
Titolo II "Spese in conto capitale"	2520	Messa in sicurezza Decreto 29.01.2021	40.650,81
Titolo II "Spese in conto capitale"	2521	Sicurezza e prevenzione dal coronavirus nelle aree montane (e. 557)	10.000,00
Titolo II "Spese in conto capitale"	2599	Lavori di completamento piazza	2.763,47
Titolo II "Spese in conto capitale"	199000	Contributo per la spesa di progettazione definitiva ed eseg. per messa in sicurezza	56.410,27
Titolo II "Spese in conto capitale"	199001	Messa in sicurezza centro polifunzionale in zona a elevato rischio idrogeologico (e. 595)	60.000,00
Titolo II "Spese in conto capitale"	199002	Messa in sicurezza ex edificio scolastico in zona a elevato rischio idrogeologico (e. 596)	70.000,00
Titolo II "Spese in conto capitale"	199003	Ripristino strutture del centro ippico danneggiato a seguito di calamità naturali (e. 598)	69.600,00
Titolo II "Spese in conto capitale"	200800	Lavori manutenzione straordinaria delle strade e piazze comunali	35.095,40
Titolo II "Spese in conto capitale"	250200	Interventi di valorizzazione e sviluppo turistico (e. 468/4)	19.735,10
Titolo II "Spese in conto capitale"	250303	Consolidamento centro abitato - via Benedetto Croce e. 465	45.000,00

Titolo II "Spese in conto capitale"	250305	Intervento di consolidamento e risanamento idrogeologico centro abitato (e.501)	1.066.781,31
Titolo II "Spese in conto capitale"	250310	Intervento di completamento del consolidamento ponte e. 475	25.000,00
Titolo II "Spese in conto capitale"	250800	Patrimonio comunale art. 1 c. 107 l.148/2018 - Decreto Ministero Interno 10.01.2019	662,59
Titolo II "Spese in conto capitale"	250900	Interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile	53.473,00
Titolo II "Spese in conto capitale"	260000	Dpcm 27.02.2019 danni eccezionali eventi gennaio 2017 piano investimenti	121.691,92
Titolo II "Spese in conto capitale"	268600	Sisma del 6 aprile 2009 - lavori di ristrutturazione fabbricati danneggiati dal sisma con contributo regionale	120.415,37
Titolo II "Spese in conto capitale"	270000	Progetto videosorveglianza (quota compartecipazione)	17.800,00
Titolo II "Spese in conto capitale"	270500	Lavori di intervento per riduzione rischio sismico	1.700,00
Titolo II "Spese in conto capitale"	290500	Spese finanziate con oneri urbanizzazione (e600)	48,68
Titolo II "Spese in conto capitale"	292100	Manutenzione edifici comunali (da diritto di superficie) (e.570)	4.000,00
Titolo II "Spese in conto capitale"	292111	Manutenzione straordinaria edifici comunali	9.000,00

Fonte: "Elenco dei residui passivi- Esercizio 2021"

Di seguito, si evidenziano le quote di riscossione dei principali tributi comunali per le quali, essendo state riscontrate delle discrasie tra il Questionario al rendiconto 2021 e la Relazione dell'OREF, l'Ente ha comunicato con nota prot. n. 10986 del 31 luglio 2023, acquisita al protocollo della Sezione in pari data al prot. n. 3029, che la tabella con importi e percentuali annue corretta è quella riportata nel Questionario e di seguito rappresentata.

Andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio

Residui attivi		Esercizi precedenti						Totale residui conservati al 31.12.2021	FCDE al 31.12.2021
			2017	2018	2019	2020	2021		
IMU/TASI	Residui iniziali	0,00	4.795,47	4.514,69	5.672,12	14.573,13	16.923,47	15.410,07	12.875,67
	Riscosso c/residui al 31.12	0,00	1.946,76	2.016,02	1.740,65	2.877,46	4.863,72		
	Percentuale di riscossione	0,00	40,60	44,65	30,69	19,74	28,74		
TARSU/TIA/TARI/TARES	Residui iniziali	0,00	17.842,84	22.724,50	24.714,50	30.790,53	39.677,93	48.700,38	15.693,76
	Riscosso c/residui al 31.12	0,00	1.767,25	1.537,00	749,65	2.022,85	8.813,95		
	Percentuale di riscossione	0,00	9,90	6,76	3,03	€ 6,57	22,21		
Sanzioni per violazioni al codice della strada	Residui iniziali	-	-	-	-	-	-	-	-
	Riscosso c/residui al	-	-	-	-	-	-	-	-

	31.12								
	Percentuale di riscossione	-	-	-	-	-	-	-	
Fitti attivi e canoni patrimoniali	Residui iniziali	0,00	30.721,94	27.388,94	19.781,40	11.570,17	17.509,73	15.885,61	10.421,69
	Riscosso c/residui al 31.12	0,00	4.360,82	4.894,02	12.362,01	7.257,31	8.443,20		
	Percentuale di riscossione	0,00	14,19	17,87	62,49	62,72	48,22		

Fonte: Questionario al rendiconto 2021

Dai dati esposti nella precedente tabella, per quanto riguarda i residui del Titolo 1, si osserva una difficoltà nella riscossione in conto residui; in particolare per l'IMU/TASI, per l'annualità 2021 si riscontra una percentuale di riscossione del 28,74 per cento, mentre in merito alla TARSU/TIA/TARI/TARES, sempre per l'annualità 2021, si riscontra una percentuale di riscossione pari al 22,21 per cento.

Tenuto comunque conto che l'Ente, a causa delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha subito gli effetti dilatatori discendenti dalla sospensione dei termini di pagamento operata *ex lege*, si raccomanda, l'implementazione di azioni specifiche finalizzate ad aumentare il grado di riscossione delle entrate proprie.

In particolare, si raccomanda di utilizzare tutti gli strumenti concessi dalla legge per il recupero dei crediti pregressi e di porre massima attenzione ai termini di prescrizione, al fine di ottimizzare la capacità di riscossione dei residui attivi.

La Sezione si riserva di verificare, per i futuri esercizi, l'evoluzione dei residui, con particolare riferimento alla percentuale di formazione e alla capacità di smaltimento, nonché alle reimputazioni agli anni successivi.

6. Tempestività dei pagamenti.

Come si evince dalla nota prot. n. 10986, inoltrata dal Comune in data 31 luglio 2023, acquista in atti in pari data al prot. n. 3029, risulta pubblicato, nell'area "Amministrazione Trasparente" del sito internet dell'Ente, nella sezione "Indicatore tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture", l'indice di tempestività dei pagamenti relativo all'annualità in esame ed i dati disponibili danno conto di un ITP pari a - 9,66 giorni, quindi, nei termini previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali). I prospetti recanti l'ammontare dei debiti commerciali scaduti e detenuti al 31 dicembre 2021, sono stati comunicati dall'Ente con la suddetta nota. L'ammontare dei debiti commerciali è pari ad euro 150.093,71, le imprese creditrici sono dieci. Il Comune riferisce,

altresì, che a seguito della nota istruttoria ha provveduto ad allineare la pubblicazione per l'annualità 2021.

Si ricorda che, proprio a partire dall'esercizio 2021, incombono accantonamenti obbligatori sugli Enti che non rispettano i tempi medi di pagamento e non riducono in maniera congrua il debito residuo. L'art. 1, comma 859 e seguenti, della legge n. 145 del 2018 (come modificati dall'art. 1, commi 854 e 855, della legge n. 160 del 2019) ha introdotto, a partire dal 28 febbraio 2021, misure più severe a garanzia dell'effettività dei pagamenti, nel rispetto della tempistica fissata a livello europeo, prevedendo la creazione di uno specifico "Fondo di garanzia dei debiti commerciali", quale nuovo accantonamento atto a limitare la capacità di spesa degli Enti locali non in regola con i pagamenti, con lo scopo di assicurare che la capacità di spesa non ecceda l'effettiva disponibilità di cassa, su cui non sarà possibile disporre impegni e pagamenti. Inoltre, per effetto delle modifiche apportate al comma 862 ad opera dell'articolo 2, comma 4-quater, del d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla l. 26 febbraio 2021, n. 21, il Fondo di garanzia "a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione" per rimanervi, in base al comma 863, dell'art.1, della legge n. 145 del 2018, fino al venire meno delle cause che ne hanno determinato il calcolo obbligato (tempi di pagamento e stock di debito scaduto).

In merito, si rimanda a quanto dettagliatamente previsto dalla circolare MEF n. 17/2022 "I tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni - Adempimenti previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal decreto legge 6 novembre 2021, n. 152".

Nel caso di specie, in ossequio alla richiamata disciplina, dal Questionario al rendiconto 2021 si evince che non sussistono, per l'annualità in esame, le condizioni obbligatorie di legge relative all'accantonamento del Fondo di garanzia debiti commerciali.

7. Spese di rappresentanza

Riguardo alle spese di rappresentanza, è stato trasmesso a questa Sezione il prospetto riepilogativo relativo all'annualità 2021, dal quale le stesse risultano pari a zero.

Gli ulteriori approfondimenti effettuati hanno consentito di rilevare la mancata, o quantomeno la non immediata reperibilità sul sito istituzionale dell'Ente, di specifico regolamento.

Questa Sezione ritiene opportuno che l'Ente adotti uno specifico regolamento, ai sensi dell'art. 7 del Tuel, in quanto tali spese non essendo direttamente collegate all'ordinaria attività gestionale dell'ente locale, possono sottrarre risorse diversamente destinabili a garantire migliori servizi al cittadino. L'adozione di un regolamento in materia, data la natura facoltativa e non necessaria delle spese di rappresentanza, da considerarsi recessive rispetto ad altre spese della pubblica amministrazione, permette, oltre all'osservanza dei principi di trasparenza e di imparzialità, una gestione amministrativa-contabile in linea con norme

adottate in precedenza, inserite nella più ampia programmazione dell'Ente, garantendo l'efficacia dell'attività ordinaria e un costante monitoraggio del livello della spesa.

Si rammenta, inoltre, che l'articolo 16, comma 26, del decreto-legge 13 agosto 2011, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 così recita: *"le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale"*.

8. Organismi partecipati

L'Ente, con deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 19 novembre 2022, ha approvato la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2021 *ex art.* 20 del d.lgs. n. 175 del 2016, come modificato dal d.lgs. n. 100 del 2017, dalla quale risultano in capo al Comune le quote di partecipazioni societarie come di seguito rappresentate.

Elenco partecipazioni

PARTECIPATA	Quota di partecipazione %	Attività svolta	Esito rilevazione	Risultato di esercizio 2019	Risultato di esercizio 2020	Risultato di esercizio 2021
ECO.LAN. S.P.A.	0,32	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali	Mantenimento	90.575	230.831	226.997
SOCIETA' ABRUZZESE PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SPA - IN BREVE S.A.S.I. - S.P.A.	1,20	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	Mantenimento	997.716	810.493	2.803.433

Fonte: Deliberazioni di Consiglio comunale n. 30 del 19 novembre 2022

L'Organo di revisione *"ai sensi dell'art.11, comma 6 lett. J del d.lgs.118/2011, ha verificato che è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati."*

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità o le irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- al rispetto dei termini di legge relativamente all'approvazione del rendiconto di gestione;

- a porre in essere azioni volte a migliorare la capacità di riscossione delle entrate in conto competenza a Titolo III, e, in generale, in conto residui, adottando misure organizzative dirette ad ottimizzare la procedura di riscossione, sia ordinaria che coattiva, al fine di conseguire un aumento della capacità di spesa;
- a adottare un regolamento interno per le spese di rappresentanza ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 267 del 2000;
- al rispetto di tutti gli obblighi di trasmissione e pubblicazione imposti dalla vigente normativa;
- ad assicurare il mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di garantire, anche in prospettiva, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, con particolare riguardo alla congruità degli accantonamenti operati.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio e all'Organo di revisione del Comune di Lettopalena (CH).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 4 ottobre 2023.

L'Estensore
f.to digitalmente
Bruno LOMAZZI

Il Presidente
f.to digitalmente
Stefano SIRAGUSA

Depositata in Segreteria il 6 ottobre 2023

Il funzionario preposto al Servizio di supporto
Carla LOMARCO